

“FONDAZIONI UNIVERSITARIE”

Paolo Manzelli : resp. Comunicazione CNU-SEz.di Firenze.

- Premessa informativa per il Congresso CNU – 27-maggio 2009-Firenze (1)



Comitato Nazionale Universitario
Sez. Università - Firenze

Le Fondazioni Universitarie (F.U.) in Italia stanno gradualmente optando per la loro trasformazione da Enti Pubblici di Ricerca e Formazione in Fondazioni di Diritto Privato, senza scopo di lucro, al fine di favorire il reperimento di risorse finanziarie private, sia nella valorizzazione economica della ricerca scientifica che nella sua trasformazione in risorsa strategica per lo sviluppo e l'innovazione.

Numerose Fondazioni operanti a fianco del sistema Universitario Pubblico Nazionale sono state istituite in Italia ai sensi della legge 388/2000 e del DPR 254/2001 a rappresentare una realtà consolidata in moltissimi Atenei italiani.

Tra i soci fondatori delle Fondazioni Universitarie, nella qualità di enti non commerciali, si annoverano Imprese, Istituti Bancari ed Enti Pubblici.(2) Tali istituzioni strategiche nate per il sostegno organizzativo ed economico delle Università Pubbliche, hanno di fatto aperto la strada ad una più ampia e progressiva privatizzazione delle Università su modelli già sperimentati in Europa ed all' Estero. Pertanto la graduale trasformazione della maggior parte delle attività Universitarie pubbliche in F.U., sta diventando un processo di trasformazione che fonda le sue radici in una serie di atti normativi promulgati gradualmente dai governi succedutesi fin dagli anni 2000.

Le Fondazioni Universitarie vennero infatti definite dall' art. 1 del DPR 254 del 2001, (1) come strumento di riorganizzazione del sistema universitario, proponendo la possibilità di privatizzare alcune attività e servizi i quali potevano essere esternalizzati alle F.U., tra essi varie funzioni ed attività precedentemente svolte direttamente dalle Università.

In tal modo sono divenute appannaggio delle F.U., l' acquisto e gestione di beni, quali gli uffici tecnici, i centri di calcolo, i centri informatici e altre attività di sostegno delle relazioni tra ricerca e produzione, ed in particolare quelle innovative proposte in seguito alla politica Europea della “Società della Conoscenza”, quali, gli incubatori di sviluppo ed acceleratori d'impresa ecc., ed inoltre alcune proposte di innovazione della attività formativa superiore specialistica o permanente (master), nonché servizi per il diritto allo studio precedentemente gestiti dalle Regioni.(3)

Recentemente la Camera ha approvato **Art 16 DL 112/08**, inserito nella manovra economica triennale proposta dell' attuale governo che riguarda le “Fondazioni Universitarie”, nel quale nel momento che si diminuisce il bilancio ordinario alle Università Statali, al contempo si incentiva la facoltà di scelta delle Università italiane per divenire fondazioni di diritto privato, senza fini di lucro, prevedendo ad alcuni vantaggi fiscali per le Fondazioni Universitarie, (superiori a quelli delle ONLUS), per chi decidesse di fare donazioni nei confronti delle Fondazioni Universitarie. (4)

Per una più attenta comprensione del problema può essere utile capire che la attualmente Università Italiana è vista dalla gente come un corpo auto-referenziale in gran misura estraneo al favorire le capacità di sviluppo e di lavoro intellettuale nel Paese, proprio in quanto si dimostra incapace di comprendere le trasformazioni della società e della economia e di tradurle in attività innovative di ricerca e formazione e quindi di contribuire a risolvere i problemi socio-economici, riorganizzandosi in modo più cosciente e meno corporativo, conservatore dei privilegi accademici.

Pertanto in questo clima di sfiducia in proposito del ruolo attivo della Università' nello sviluppo contemporaneo , l' atteggiamento generale tende ad individuare nelle F.U. la possibilità' di attivare nuovi strumenti per favorire la nascita ed il consolidamento di nuovi rapporti tra Università' e sviluppo , nonché' per trovare strategie per ampliare coerentemente le fonti dei propri finanziamenti attirando capitali di investimento a livello Nazionale, Europeo ed Internazionale.

Pertanto i recenti sviluppi normativi del Art 16 DL 112/08 perseguono tali indicazioni affermatesi nel quadro del giudizio popolare sulla deleteria auto-referenzialità' conservativa del sistema accademico Italiano,... ma purtroppo, essi sono stati delineati affrettatamente in meno di 600 parole del Art 16 Decreto Legge 112/08 , senza per altro aver predisposto una analisi puntuale e preventiva sulla trasformazione delle Università' in Fondazioni e neppure aver elaborato e condiviso una chiara visione politica sulla prospettiva delle Università' Italiana e sul suo ruolo nello sviluppo globale della economia della conoscenza

In questo clima poco propenso a delineare coscientemente i contenuti e metodi essenziali per attuare un tale cambiamento, e' pertanto giustificato il diffuso sospetto dei Docenti e Ricercatori , derivante dal pensare che, molto semplicemente, si prepari l'uscita dello Stato dalla "ricerca/formazione", in favore di una gestione sostanzialmente privatistica finalizzata ad aumentare a dismisura i costi della Istruzione Superiore e delimitare la ricerca alla piu' proficua ed immediata, applicazione tecnologica, deprivata da uno slancio teorico creativo guidato da lungimiranti prospettive di sviluppo nel medio e lungo termine.

Manca infatti a tutt'oggi una ridefinizione del problema per il quale la libertà di ricerca di insegnamento dei singoli e dei piu' ampi network di ricerca, vengano ancora appropriatamente salvaguardate , così da non divenire asservite al potere economico della Impresa ed alle logiche del immediato profitto . Quanto sopra sarebbe effettivamente deleterio, proprio in quanto oggigiorno ,la misura dell'efficienza e divenuta relativa allo sviluppo socio-economico del paese in un contesto globalizzato delle competizione sociale ed economica e quindi non piu' misurabile esclusivamente sulla base di un ordine finanziario basato su interessi di mercato a breve scadenza.

Quanto sopra concerne pertanto la finalità' di mantenere attivo e determinante il nucleo fondante della creatività' intellettuale , sociale ed economica, come fulcro dello sviluppo e della competizione e della vita sociale contemporanea. Il capitale e le risorse umane altamente qualificate, sono infatti divenute le forze sempre piu' essenziali in un mondo che cambia rapidamente, sia nelle concezioni scientifiche e tecnologiche, che nella produzione innovativa e competitiva, nonché' nella necessita di rinnovamento delle struttura dei mercati e del management della organizzazione del lavoro.

Per studiare queste complesse problematiche che riguardano in gran misura anche la trasformazione degli Atenei in Università-Fondazione, e piu' in generale per riorganizzare il Ruolo della Ricerca e della Formazione Universitaria nello sviluppo contemporaneo della Economia della Conoscenza e' indetto il CONVEGNO del COMITATO NAZIONALE UNIVERSITARIO Fiorentino il 27/MARZO/2009 –

Si cercano adesioni e proposte di collaborazione da inviare a : Paolo Manzelli <pmanzelli@gmail.com>

- **ALLEGATO** : <http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08112d.htm>

Art 16 Decreto Legge 112/08 Fondazioni non commerciali di diritto privato

Allo scopo di incentivare l'ingresso dei privati negli atenei, la proposta di trasformazione delle università in fondazioni. prospettive di sviluppo dipenderanno in futuro sempre di più da una rinnovata capacità di investimento in conoscenza, ricerca e innovazione tecnologica.

Art. 16.

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto

privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento. 12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

BIBLIO- ON LINE

(1)- Convegno CNU- Centro Studi Universitari: http://www.edscuola.it/archivio/lre/creativita_innovazione.pdf-

2) - Fondazioni Universitarie : <http://www.tyrrhenum.unisi.it/NotaioBellezza.ppt>
<http://www.unica.it/UserFiles/File/Direzioni/Dirinnova/documenti/censimento-fondazioni.pdf>

(3)- Regolamento 2001: <http://www.miur.it/regolame/2001/fondazuniv/dprfondazuniv.htm>

(4) – 2008 Camera-Fondazioni : - <http://beta.vita.it/news/view/83972>